

1 - PREMESSA: IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E LE AOO

Il manuale di gestione documentale è redatto ai sensi del paragrafo 3.5 delle *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* pubblicate sul sito web istituzionale dell'AGID in data 11.9.2020¹: in base al citato paragrafo, "Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi."

Il manuale viene aggiornato periodicamente, in virtù del costante censimento e della progressiva razionalizzazione delle attività e delle prassi in essere, dell'individuazione e della definizione di nuovi aspetti organizzativi e gestionali, anche nel rispetto della normativa eventualmente sopravvenuta.

La normativa inerente alla gestione del patrimonio documentale e del suo ciclo di vita è riportata in allegato (1) ed è da intendersi aggiornata ed integrata anche dagli interventi normativi successivi alla data di adozione del presente atto.

Le *Linee Guida* dell'AGID sopra richiamate stabiliscono che "Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a: A. individuare le aree organizzative omogenee (di seguito AOO) e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50, comma 4, del TUDA²; B. nominare, in ciascuna delle AOO, il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche; [...] D. adottare per ogni AOO il manuale di gestione documentale, su proposta del responsabile della gestione documentale oppure, ove nominato, dal coordinatore della gestione documentale."

Con riguardo all'Amministrazione giudiziaria e agli uffici giudiziari, con provvedimento 1768.I del 28 febbraio 2021, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, "ritenuto altresì opportuno che ciascuna AOO individui il Responsabile della gestione documentale ed un suo vicario; il Referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali;" [...] ha disposto "l'adozione dell'elenco delle AOO di cui in allegato; l'inserimento del presente atto nel redigendo Manuale della Gestione Documentale ministeriale anche ai fini della pubblicazione e diffusione che avverrà congiuntamente." - nel citato elenco delle AOO è ricompreso il Tribunale Ordinario di Catanzaro.

E' noto, inoltre, ed è ribadito dal manuale ministeriale del 4.1.2021 (pag. 4), che "per ciascuna AOO, il sistema di protocollazione è unico."

2 - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), DOMICILIO DIGITALE E INDICE IPA, LA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA.

La comunicazione istituzionale avente valore legale è gestita a mezzo PEC e sempre tramite protocollo informatico, fatti salvi i canali di comunicazione collegati ai sistemi informatizzati dei registri giudiziari e degli applicativi ufficiali distribuiti dalla DGSIA e tutti i canali gestiti in cooperazione applicativa con le piattaforme di altre Pubbliche Amministrazioni.

¹ "Come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi dell'art. 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrare come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell'art. 17 del CAD." (Linee Guida AGID, paragrafo 1.10)

² L'art. 50, comma 4, del TUDA prevede che "Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse". (Nota contenuta nelle Linee Guida.)

Ogni AOO è, pertanto, dotata di almeno una casella istituzionale di PEC, integrata nel sistema di protocollo informatico e fornita dal Ministero della Giustizia.

Tale casella costituisce il domicilio digitale della AOO ex art. 6 c.1 del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD³.

La prima casella istituzionale PEC del Tribunale Ordinario di Catanzaro è la seguente: prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it.

Come rilevato dal manuale ministeriale, *"la PEC è idonea a gestire le comunicazioni esterne istituzionali aventi valore legale, mentre è inidonea per gestire comunicazioni interne o riservate."*

Le caselle di posta elettronica ordinaria dell'ufficio sono destinate ad essere utilizzate per trasmissioni interne oppure per scambi con interlocutori non dotati di casella di posta elettronica certificata e per comunicazioni non aventi valore legale bensì ordinario e corrente (interlocutorio o informativo).

In attuazione, poi, di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 18 novembre 2005 sull'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, tutti i dipendenti sono dotati dall'Amministrazione di una casella istituzionale di posta elettronica ordinaria avente *dominio giustizia.it*. Essa è idonea a gestire le comunicazioni interne al *sistema Giustizia*, mentre è inidonea per le comunicazioni esterne istituzionali o aventi valore legale.

3 - INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE DELLE FIGURE

Per ogni singola AOO, oltre al Responsabile della gestione documentale (RSP)⁴, sono individuate, con dedicato atto di nomina del Capo dell'Ufficio, successivamente trasmesso al Direttore Generale per il Sistemi Informativi Automatizzati, le figure seguenti:

³ "Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale [art.1 comma 1 lettera n-ter del CAD].

L'IPA (Indice dei domicili digitali) è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

I domicili digitali devono essere associati ad un registro di protocollo che, nell'IPA, è rappresentato da una ed una sola Area Organizzativa Omogenea (AOO)." (Stralcio dalla pagina <https://www.indicepa.gov.it/documentale/n-domicili-digitali.php>.)

⁴ "È compito del RSP:

- presidiare la puntuale attuazione del presente Manuale;
- predisporre lo schema di Manuale di gestione di AOO, contenente regole integrative e/o attuative del presente Manuale;
- provvedere alla pubblicazione del Manuale sul sito istituzionale della propria AOO, se esistente;
- profilare i necessari utenti da inserire nel Servizio di Protocollo – di seguito SdP, inserendo per ciascuno di essi, le funzioni più appropriate tra quelle disponibili;
- curare l'aggiornamento sul SdP dell'organigramma e affidare all'amministratore di AOO l'esecuzione operativa della modifica;
- presidiare il rispetto delle disposizioni normative inerenti alle operazioni di protocollo;
- organizzare la tenuta la copia del registro giornaliero di protocollo;
- autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo così come indicato dal manuale di AOO;
- disporre l'apertura, l'uso e la chiusura del registro di protocollazione di emergenza;
- indicare tempi, modalità, misure organizzative e tecniche per la eliminazione dei protocolli settoriali e dei relativi registri, specie se ancora cartacei."

(Manuale ministeriale, pagg. 6-7.)

- Amministratore di AOO ed un suo vicario;
- Referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali e un suo vicario.

L'Amministratore di AOO è una figura operativa di supporto al responsabile della gestione documentale (RSP). I suoi compiti sono i seguenti:

- mantenere ed aggiornare gli elementi costitutivi di ciascuna AOO: registri, titolario di archivio, liste di competenza, uffici e utenti dell'AOO, rubriche ecc.;
- assicurare l'inserimento nel SdP degli utenti individuati dal RSP secondo il profilo e le funzioni e secondo quanto stabilito nel manuale di AOO;
- verificare, in caso di cessazione dal servizio o trasferimento ad altro ufficio di un utente del sistema di protocollo, che lo stesso abbia classificato tutti i documenti a suo carico o assegnare gli stessi ad altro utente e poi provvedere alla chiusura dell'utenza.
- formalizzare all'RSP la richiesta di abilitazione al servizio qualora formulata dai singoli utenti;
- monitorare il rispetto delle disposizioni inerenti al protocollo;
- garantire operativamente la conservazione della copia del registro giornaliero di protocollo secondo termini e modalità specificati nel manuale di AOO;
- sollecitare il ripristino del servizio in caso di indisponibilità del medesimo;
- curare l'apertura, l'uso e la chiusura del registro di protocollazione di emergenza in attuazione delle disposizioni dichiarative dell'emergenza da parte del Direttore Generale SIA, del Coordinatore della Gestione Documentale o del RSP;
- monitorare l'IPA per l'aggiornamento semestrale dei dati;
- supportare la redazione del manuale di AOO;
- supportare il RSP nella adozione delle misure organizzative e tecniche per la eliminazione dei protocolli settoriali e dei relativi registri, specie se ancora cartacei.

Anche il Referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali è una figura operativa di supporto. È compito del referente:

- monitorare la gestione dei "punti unici di accesso documentale" gestiti a mezzo posta elettronica certificata e ordinaria, se esistenti;
- stimolare l'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- disporre tempi, termini e modalità di gestione delle password di accesso alle caselle di posta non integrate negli applicativi ministeriali e non personali, oggetto di presidio e monitoraggio da parte dell'AOO, se non da altri gestiti (ad es., referenti GSI).

Con provvedimento Prot. int. n. 153 del 01.04.2022, il Presidente del Tribunale Ordinario di Catanzaro ha nominato:

- Responsabile della gestione documentale (RSP) il Direttore Amministrativo dr Giuseppe Carnevale;
- la dr. ssa Loredana Battaglia, Funzionario giudiziario, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, il dr.ssa Giuseppina Fabiano, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Amministrativa;
- il dr. Antonio Lerosé, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Candida Daniele, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile ordinaria;

- il dr. Giuseppe Carnevale, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Francesca Caroleo, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile specialistica- Lavoro e previdenza;
- il dr. Giuseppe Carnevale, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Giuseppa Federica Ferragina, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile specialistica- Giudice tutelare;
- il dr. Giuseppe Carnevale, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Rosaria Spanò, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile specialistica- Esecuzioni e fallimenti;
- la dr. ssa Paola Nicoletta Trombetta, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, il dr. Giuseppe Zarola, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Penale I^a sezione;
- la dr. ssa Rosanna Iaquinta, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, la dr.ssa Livia Mesiti, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Penale II^a sezione;
- la dr. ssa Sandra Allevato, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, la dr.ssa Ida Senese, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Penale III^a sezione;

4 - IL DOCUMENTO

4.1 - CLASSIFICAZIONI

I documenti sono *rappresentazioni* di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

In ordine al supporto utilizzato, come riportato nell'allegato 2 del manuale ministeriale, possono distinguersi in:

- *analogici*: documenti formati utilizzando supporti fisici (carta, film, nastri magnetici etc.);
- *informatici*: rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

I documenti possono, inoltre, avere rilevanza:

- *esterna* all'ufficio;
- *interna* all'ufficio.

La gestione dei documenti di rilevanza esterna è regolamentata dal CAD e dal TUDA, mentre la gestione di quelli di rilevanza interna è disciplinata dal presente manuale di AOO.

Le comunicazioni di rilevanza interna sono assunte a protocollo qualora ritenute rilevanti per la gestione di un procedimento amministrativo e meritevoli di conservazione.

Ulteriore utile distinzione è tra documenti:

- *ricevuti* (in entrata: documenti acquisiti dall'ufficio con diversi mezzi e modalità in base sia alla modalità di trasmissione scelta dal mittente sia alla natura del documento);
- *trasmessi* (in uscita: documenti redatti dalle unità organizzative (UOR⁵) dell'ufficio e trasmessi a terzi, aventi rilevanza esterna);
- *amministrativi e non amministrativi*, infine, è la distinzione che si fonda sulla natura dei primi quali rappresentazioni grafiche, fotocinematografiche, elettromagnetiche o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla

⁵ L'unità organizzativa responsabile (UOR) è, all'interno della singola AOO, un complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui è stata affidata una competenza omogenea nell'ambito della quale i dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione di affari, attività e procedimenti amministrativi. Negli uffici giudiziari: la singola articolazione amministrativa (cancelleria, segreteria amministrativa, reparto contabilità, reparto contratti).

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (Vedasi l'articolo 22, comma 1, lettera d) della Legge n. 241/1990). (Così è indicato nell'allegato 2 al manuale ministeriale.)

In osservanza della normativa di settore vigente, con particolare riguardo all'art. 40 del CAD⁶, i documenti sono redatti con strumenti informatici dovendo essere, *ex lege*, nativi digitali.

Pertanto le produzioni documentali analogiche (ad esempio: lettera scritta a mano) sono da considerarsi casi straordinari, di oggettiva impossibilità o di particolare difficoltà, di generare un documento elettronico.

I documenti informatici, in particolare se destinati al protocollo, indipendentemente dal *software* utilizzato per la loro redazione e prima della loro eventuale sottoscrizione con firma digitale, devono essere convertiti in uno dei formati *standard* indicati nell'allegato 3 del manuale ministeriale, al fine di garantire la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura:

- .pdf (compreso il formato PDF/A);
- .gif, .jpg, .tif;
- OOOXML - Office Open XML (principali estensioni: .docx, .xlsx, .pptx);
- Open Document Format;
- .txt (codifica Unicode UTF 8);
- .zip (a condizione che i file contenuti all'interno del file compresso siano prodotti in uno dei formati previsti nel presente elenco);
- .p7m (documenti firmati digitalmente con sottoscrizione di tipo CADES e a condizione che i file originali oggetto di sottoscrizione digitale siano prodotti in uno dei formati previsti nel presente elenco).

4.2 - IL CICLO DI VITA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento amministrativo si forma ed è gestito secondo i seguenti processi:

1. Redazione.

È la produzione tramite l'utilizzo di appositi strumenti *software*. Le caratteristiche di immutabilità e integrità sono garantite da una delle seguenti operazioni: dalla sottoscrizione con firma digitale, dall'apposizione di una validazione temporale, dal trasferimento a soggetti terzi tramite posta elettronica certificata, dalla registrazione nel sistema di protocollo informatico o tramite versamento in un sistema di conservazione.

Ogni documento tratta uno specifico argomento, indicato dall'autore in maniera sintetica ma esaustiva nello spazio riservato all'oggetto;

2. Acquisizione.

È la presa in carico di documenti in ingresso o in uscita, che avviene di norma per via telematica, o con acquisizione di file su supporto informatico, di file prodotti mediante copia per immagine (scansione o copia informatica di documento analogico) oppure con presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente.

3. Registrazione informatica.

È l'inserimento delle informazioni relative al documento acquisito nel SdP o nei sistemi di *workflow* management di cui l'Amministrazione è dotata. Ogni documento sarà identificato univocamente da una registrazione di protocollo;

4. Gestione informatica.

⁶ "1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida."

È la definizione di chi, cosa e quando può trattare il documento acquisito secondo le prescrizioni in materia di accessibilità, di responsabilità amministrativa in materia di opportuna ed intelligente trattazione del contenuto nel rispetto delle competenze relative alla definizione dei procedimenti attivati.

Ogni documento può appartenere a più fascicoli elettronici.

5. Conservazione a norma.

È il processo che consente la corretta tenuta ed archiviazione di un documento informatico.

I processi di cui sopra, devono garantire:

- l'identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l'AOO di riferimento;
- la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle vigenti norme tecniche e con gli strumenti tecnologici ivi prescritti;
- l'idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico;
- la possibilità di accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
- la leggibilità dei documenti nel tempo;
- le possibilità di circolazione dei documenti all'interno della stessa AOO e tra AOO diverse.

5 – GESTIONE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO

5.1 - REGISTRAZIONE E SEGNAURA

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede dell'effettivo ricevimento o spedizione di un documento in una data certa.

È unico, con numerazione progressiva per anno solare.

L'art. 53, c. 5 del TUDA dispone che *"sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici"*.

Quanto ai dati minimi obbligatori, a norma del comma 1 dell'art. 53 predetto, *"La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:"*

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;*
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;*
- c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;*
- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;*
- e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;*
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile."*

Il numero di protocollo individua un unico documento e ogni documento reca un solo numero di protocollo.

Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo già attribuiti ad altri atti, pur se strettamente correlati tra loro.

Di conseguenza, non è ammessa la cosiddetta registrazione *a fronte*, cioè l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in entrata e per il documento in uscita né tantomeno è consentita l'assegnazione di un solo numero di protocollo alla ricezione di una gran mole di documenti simili in risposta, ad esempio, ad un avviso o bando pubblico.

Nel caso in cui sia necessario inviare più documenti, è possibile procedere o con protocollazione singola di ciascuna istanza, o con protocollazione di una sola nota di trasmissione corredata delle istanze di cui trattasi.

La segnatura di protocollo è un'operazione effettuata contestualmente a quella di registrazione. Consiste nell'associazione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni essenziali ed obbligatorie, riguardanti il documento stesso, consentendo di individuarlo in modo inequivocabile.

A tal fine, il sistema di protocollo informatico produce il file di segnature, i cui dati saranno utilizzati a completamento automatico delle informazioni afferenti alla registrazione di protocollo.

Tali dati non saranno modificabili dall'addetto al protocollo successivamente alla registrazione o in caso di registrazione automatica, fatto salvo il campo oggetto il cui contenuto può essere integrato per inserire ulteriori informazioni necessarie alla AOO ricevente.

Il RSP, con proprio provvedimento, può modificare, integrare o eliminare elementi facoltativi del protocollo: la modifica di dati facoltativi non comporta necessità di annullare la registrazione di protocollo, fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

5.2 - DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

L'art. 53, c. 5 del TUDA esclude dalla registrazione le seguenti tipologie documentali:

- gazzette ufficiali;
- bollettini ufficiali della PA;
- notiziari della PA;
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- documenti statistici;
- atti e corrispondenza interna di natura informativa scambiata tra uffici come ad esempio, richieste di materiale di cancelleria, richieste di interventi di manutenzione *hardware*,
- materiale editoriale o pubblicitario;
- inviti a manifestazioni;
- documenti erroneamente indirizzati;
- tutti i documenti già soggetti a protocollazione.

Sono parimenti esclusi dalla registrazione di protocollo:

- i certificati medici dei dipendenti;
- le richieste di ferie di singoli;
- le richieste di permessi retribuiti;
- le comunicazioni, da parte di enti diversi, di bandi di concorso;
- Le fatture elettroniche che vengono gestite attraverso il sistema di interscambio messo a disposizione della P.A. (Sicoge);
- I documenti unici di regolarità contributiva (DURC) dei fornitori di beni, servizi e lavori.

Come rilevato dal manuale ministeriale, *"un sistema di protocollo informatico non è in grado di riconoscere l'eventuale appartenenza di un documento ad uno dei punti sopra elencati"* e *"alcune delle voci in elenco hanno perso rilevanza perché i corrispondenti documenti sono stati inglobati in diversi flussi informatici e in nuove modalità di comunicazione. (Ad esempio: Gazzetta Ufficiale e Bollettino Ufficiale, oggi pubblicate e non più assoggettate a spedizione periodica)".*

Atti preparatori e corrispondenza interna possono trovare utile registrazione mediante la funzione di protocollo interno, non specificamente prevista dalla norma, ma implementata per evidente opportunità.

5.3 - ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO.

I dati obbligatori della registrazione di protocollo sono inseriti in campi non modificabili e, quindi, eventuali errori di immissione ad essi riferiti, non possono essere corretti ma comportano la necessità di annullare l'intera registrazione di protocollo.

Anche le registrazioni a protocollo di documenti erroneamente introdotti nel patrimonio documentale dell'ufficio devono essere annullate.

La richiesta di annullamento va trasmessa all'RSP o all'amministratore di AOO.

Quindi, nessun operatore può annullare in autonomia registrazioni di protocollo.

5.4 - PROTOCOLLAZIONE DIFFERITA

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla registrazione di protocollo nel giorno di ricevimento (ad esempio, per un eccezionale e imprevisto carico di lavoro, per un problema tecnico o per una ricezione avvenuta in chiusura dell'ufficio) e qualora dalla mancata registrazione di un documento nel medesimo giorno di ricezione possa essere pregiudicato un diritto di terzi, è possibile effettuare la registrazione differita di protocollo.

La registrazione differita di protocollo consente la normale registrazione a protocollo con l'evidenza della data effettiva di ricevimento.

La registrazione differita è possibile esclusivamente per i documenti in arrivo a cui si possa inequivocabilmente associare la data di ricevimento e non si applica per i documenti informatici pervenuti via PEC essendo questi corredati delle ricevute e delle notifiche di accettazione e consegna che attestano la data certa di ricevimento dell'atto.

L'addetto al registro protocollo provvede alla registrazione differita previo assenso del capo dell'ufficio o del RSP.

5.5 - LIVELLO DI RISERVATEZZA

Il trattamento di documenti che richiedono o prevedono livelli particolari di sicurezza è disciplinato dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per ogni documento da trasmettere, gli addetti al registro protocollo sono tenuti a garantirne la riservatezza omettendo l'inserimento di informazioni *sensibili* nei campi oggetto e/o note del SdP. È sempre possibile intervenire in modifica dell'oggetto nei documenti ricevuti per evitare l'esposizione di dati riservati.

Delle eventuali modifiche il SdP tiene la traccia dovuta *ex lege*.

Nell'allegato 4 del manuale ministeriale è rappresentato quanto segue:

"I principali elementi di rischio cui sono soggetti i documenti informatici e i dati trattati con l'applicativo utile a informatizzare il servizio di protocollo, sono essenzialmente riconducibili alle seguenti tipologie:

- *accesso non autorizzato, sia esso inteso come accesso al SdP o come accesso ai documenti, dati e unità archivistiche in esso contenuti;*
- *cancellazione o manomissione dei documenti e dei dati presenti sul SdP;*
- *perdita dei documenti e dei dati contenuti nel SdP;*
- *trattamento illecito, eccedente rispetto allo scopo o comunque non in linea con la normativa vigente, dei dati personali.*

Per prevenire tali rischi e le conseguenze da essi derivanti, DGSIA adotta gli accorgimenti e le politiche per la sicurezza di seguito descritte:

Queste ultime afferiscono, in particolare a: requisiti minimi di sicurezza applicativa; sicurezza della rete di accesso al servizio; accesso non autorizzato a computer e reti informatiche; accesso al SdP

da parte di utenti interni all'AOO; formazione e sottoscrizione dei documenti; sicurezza delle registrazioni di protocollo; *backup* e ripristino dell'accesso ai dati; trasmissione e interscambio dei documenti; monitoraggio periodico dell'efficacia e dell'efficienza delle misure di sicurezza.

5.6 - DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

I documenti già destinati a registri informatici dell'ufficio (ad esempio, atti destinati ai registri penali o civili) non devono essere registrati al protocollo.

5.7 - REGISTRAZIONE CON URGENZA

La protocollazione di atti avviene, normalmente, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella disponibilità delle risorse deputate al servizio.

La registrazione in via di urgenza è disposta dal capo dell'ufficio o dall'RSP.

5.8 - DOCUMENTI NON FIRMATI - ANONIMI

Nel caso di ricevimento di documenti non firmati o anonimi, l'addetto al protocollo attesta la data, la forma e la provenienza per ciascuno di essi.

Le lettere anonime devono essere protocollate e identificate come tali, con la dicitura "*mittente sconosciuto o anonimo*".

Per le stesse ragioni, le lettere con mittente, prive di firma, vanno protocollate e identificate come tali con la dicitura "*documento non sottoscritto*".

5.9 - REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO

Le regole sulla formazione e conservazione dei registri e repertori informatici sono contenute nelle *Linee guida AGID* di cui sopra.

Il SdP genera automaticamente un *file* contenente le registrazioni di protocollo del giorno.

5.10 - TENUTA DEI DOCUMENTI REGISTRATI

I documenti registrati sono tenuti sul SdP in modalità non modificabile per almeno dieci anni.

Il SdP rappresenta pertanto il cosiddetto *archivio corrente*.

6 - PROTOCOLLAZIONE ATTI IN ENTRATA E IN USCITA ED INTERNI

6.1- DOCUMENTI IN ENTRATA ANALOGICI O CARTACEI

Il canale applicativo privilegiato per lo scambio di documenti tra PP.AA. è quello interoperabile.

Dal 1° 1.2022, il canale applicativo interoperabile sarà il mezzo esclusivo per lo scambio di documenti tra le AOO di Giustizia.

La registrazione di protocollo prevede una numerazione sequenziale annuale per gli atti in entrata ed in uscita, contraddistinti, rispettivamente, dal simbolo *.E* (entrata) oppure *.U* (uscita).

Il SdP dedica un registro con numerazione indipendente, da 1 a *n* per anno, per il flusso di gestione degli atti interni, contraddistinti dal simbolo *.I* (interno), e per le registrazioni di emergenza (*.EM*).

Il documento pervenuto in formato cartaceo è acquisito in formato immagine (copia per immagine di documento analogico) attraverso un processo di scansione, secondo le fasi di seguito indicate:

- acquisizione delle immagini possibilmente in unico *file* anche se il documento cartaceo sia composto da più pagine;
- verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite;
- registrazione di protocollo e rilascio del numero progressivo.

I documenti pervenuti tramite servizio postale sono consegnati direttamente alla segreteria amministrativa (per gli addetti al registro protocollo) per le verifiche del caso (integrità, riservatezza, sicurezza, pertinenza e correttezza del recapito).

Le missive riportanti la dicitura "*riservata*" o simili non vanno ovviamente aperte, ma consegnate senz'altro al destinatario.

Per le missive relative a gare e contratti e quelle, la segreteria amministrativa (gli addetti al registro protocollo) provvede, senza aprirle, a riportare sulle medesime la data, l'ora di arrivo, a protocollarle ed a consegnarle all'unità organizzativa competente in materia, secondo le eventuali istruzioni da questa fornite.

Tra PPAA è esclusa la trasmissione via fax dei documenti, ai sensi art. 47 del CAD⁷.

Il documento eventualmente pervenuto via fax va gestito come se fosse un documento cartaceo.

Qualora pervenga in un momento successivo l'originale del documento già trasmesso via fax, quest'ultimo non va protocollato.

6.2 - INTEGRAZIONI DOCUMENTARIE

L'addetto al registro protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento e gli eventuali allegati.

Tale verifica spetta all'unità organizzativa assegnataria: qualora reputi necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente indicando con precisione l'indirizzo al quale inviarli e specificando che la mancata integrazione della documentazione pervenuta comporta la sospensione del procedimento.

I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati dalla segreteria amministrativa (dagli addetti al protocollo) con esplicito riferimento alla registrazione di protocollo "PRECEDENTE", al fine della corretta gestione del fascicolo.

6.3 - ASSEGNI E ALTRI VALORI DI DEBITO O CREDITO

Nel caso di ricezione di assegni o valori di debito o credito, va protocollata la lettera di trasmissione e indicato nel campo "note", possibilmente, il luogo di custodia dell'originale ricevuto.

6.4 - ATTI PERVENUTI PER ERRORE

Un documento perviene per errore quando reca una errata definizione del destinatario o viene recapitato per errata esecuzione dei servizi di consegna.

Fatte salve le disposizioni di legge sull'accesso agli atti e all'accesso civico generalizzato, relativamente alla circolazione delle istanze e ai relativi obblighi in carico alle pubbliche amministrazioni, è disposto quanto segue:

- 1) *atto pervenuto per errore su caselle di PEC o PEO integrate nel SdP*: il protocollo si rifiuta motivando che trattasi di errato recapito ma indicando altresì, quello ritenuto corretto, al fine di non appesantire il procedimento amministrativo, come da art. 2 della L. n. 241/1990.
- 2) *atto pervenuto per errore su caselle di PEC o PEO non integrate nel SdP*: o si comunica al mittente l'incompetenza, indicando l'ufficio cui va correttamente trasmesso l'atto, oppure si procede al c.d. "inoltro informato", vale a dire che il destinatario del documento mal recapitato inoltra il

⁷ Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

messaggio di posta al destinatario corretto (il sistema inoltra il messaggio completo dell'indirizzo del mittente che ha confezionato erroneamente la spedizione telematica degli atti).

3) *atto pervenuto per errore in modalità cartacea*: qualora non sia possibile evincere dalle indicazioni sulla busta quale sia l'organo o la persona destinataria dell'atto, si procede preliminarmente all'apertura della busta, si individua il corretto destinatario e, a seconda dei casi, si consegna la documentazione agli incaricati della consegna o si provvede senz'altro alla sua corretta spedizione. Se, dalle indicazioni della busta ancora chiusa, è possibile risalire al corretto destinatario si procede analogamente senza aprire la busta.

6.5 - DOCUMENTI INFORMATICI IN USCITA

I documenti amministrativi aventi rilevanza esterna contengono almeno le seguenti informazioni:

- denominazione e logo dell'ufficio;
- indirizzo completo dell'ufficio, sia nella versione civica (via, numero, CAP, città, provincia) che elettronica (indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria dell'ufficio);
- l'oggetto, recante le informazioni essenziali sul contenuto della nota espresse in modo sintetico.

Per i documenti in uscita, gli addetti al registro protocollo:

b) verificano la corretta indicazione del mittente e del destinatario, l'avvenuta sottoscrizione e la presenza degli eventuali allegati dichiarati;

c) registrano il documento nel protocollo generale generando la segnatura;

d) nel caso in cui riscontrino evidenti irregolarità negli elementi di cui alle precedenti lett.

a) e b) restituiscono la nota, con le osservazioni del caso, e provvedono successivamente alla trasmissione del documento una volta risolta la problematica;

e) trasmettono il documento primario e suoi eventuali allegati (se le relative dimensioni superano quella massima consentita o dal SdP in uso o dalle specifiche tecniche degli strumenti di posta elettronica, il SdP segnala con un messaggio l'impossibilità di invio);

f) ove il carico di lavoro lo consenta, collegano gli eventuali documenti correlati e richiamati nel testo, già presenti nel protocollo della AOO; l'operazione evidenzia con immediatezza la concatenazione tra più atti di uno stesso affare (per es. riscontro a note in entrata); nel caso di collegamento, le regole di visibilità sono le stesse dell'accesso stabilito in origine sui singoli documenti.

Qualora fosse necessaria la spedizione di documenti per raccomandata, gli addetti al protocollo specificheranno sempre sulla cartolina di ritorno il numero di protocollo cui ci si riferisce e l'articolazione amministrativa proponente a cui la cartolina dovrà essere restituita, ponendo la massima cura nell'operazione per evitarne lo smarrimento.

7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il manuale di gestione documentale del Ministero della Giustizia prevede, in proposito, quanto segue: *"A seconda del tipo, della materia e della rilevanza, i documenti, dopo la registrazione, devono essere portati all'attenzione di risorse opportunamente profilate sul SdP e quindi nell'organigramma almeno di una AOO/UO in cui sono configurabili diversi livelli gerarchici, per i seguiti di competenza. Ogni documento, in entrata, in uscita o interno, può essere assegnato per competenza oppure per conoscenza ad una o più unità organizzative e/o a singole risorse. L'assegnazione per competenza individua il soggetto responsabile della trattazione della pratica e ne determina la presa in carico.*

Una assegnazione può determinare l'attribuzione a diversi soggetti (UO oppure singole risorse) sia della competenza che della conoscenza di un determinato atto. È sempre necessario che per ogni affare documentale, ci sia almeno un soggetto competente della conseguenziale trattazione.

Per questo motivo ogni risorsa di Giustizia è tenuta alla consultazione quotidiana del protocollo.

Il sistema di protocollo informatico consente in qualunque momento di verificare chi è assegnatario di un documento. Ogni AOO può definire specifici criteri e modalità operative per assegnare i documenti a chi deve prenderli in carico, nel proprio Manuale."

Per ragioni organizzative attinenti anche alla specificità degli uffici giudiziari, si ritiene però opportuno conservare la prassi attuale, con assegnazione a cura del Presidente o del Dirigente Amministrativo, rispettivamente per gli affari di pertinenza giudiziaria o, comunque, del capo dell'ufficio, e per quelli attinente alla gestione dell'apparato amministrativo.

8 - CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE

8.1 - CARATTERISTICHE GENERALI

Registrazione, segnatura di protocollo e classificazione sono individuate dalla normativa vigente come operazioni necessarie per la corretta tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni⁸.

Di seguito è illustrato il sistema di classificazione dei documenti, di formazione del fascicolo e consultazione dell'archivio.

La classificazione dei documenti amministrativi è un'operazione prevista dall'articolo 56 del TUDA⁹, che consente al singolo Ufficio di organizzare gli atti amministrativi secondo un ordine logico in relazione alle funzioni ed alle competenze dell'AOO nonché di renderne agevole l'identificazione e la tracciabilità all'interno dell'archivio documentale.

Le operazioni di classificazione si svolgono utilizzando il piano di classificazione, o titolario, all'interno del quale è possibile creare fascicoli elettronici.

Il documento può essere associato alla voce corrispondente (operazione di classificazione) ed inserito in un fascicolo o sotto fascicolo elettronico (operazione di fascicolazione).

Si possono associare allo stesso documento più voci di classifica, in funzione delle attività nell'ambito delle quali il documento protocollato viene trattato.

La classificazione non è legata necessariamente al momento della registrazione di protocollo: in ogni momento della lavorazione è possibile effettuare, modificare o integrare la classificazione associata al documento protocollato.

8.2 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE O TITOLARIO

Il piano di classificazione o *titolario*, afferente a ciascuna AOO, è "il sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'AOO, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti"¹⁰.

Si suddivide in: *funzioni, macroattività, attività*, più comunemente dette *voci di I, II e III livello*.

⁸ Cfr. artt. 56, 64 c.4, 68 c.1 TU documentazione amministrativa (Dpr 445/2000). Nella nota che segue, il testo dell'art. 56.

⁹ TUDA, art. 56 (R): "Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti - 1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni."

¹⁰ Paola Carucci, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Roma, NIS, 1983 (Beni culturali, 10) p.229.

Come indicato nel manuale ministeriale, *"per ciascuna tipologia di AOO, il titolario già caricato nel SdP è definito, revisionato ed aggiornato centralmente."*

Nel caso in cui vengano apportate modifiche, l'onere di informare, nelle modalità ritenute adeguate, tutti i soggetti abilitati alla classificazione dei documenti e di impartire istruzioni per il corretto uso è in capo al RSP.

8.3 - FASCICOLAZIONE

La fascicolazione è l'operazione, conseguente alla classificazione, mediante la quale ogni documento registrato nel protocollo viene inserito, all'interno del titolario d'archivio, nel fascicolo di riferimento o all'occorrenza in sotto fascicoli.

I fascicoli esprimono una relazione amministrativa tra i documenti che sono destinati ad esservi contenuti.

La creazione e alimentazione dei fascicoli elettronici ha la funzione di garantire l'ordinata sequenza degli atti procedimentali, in quanto il sistema provvede alla sistemazione cronologica dei documenti. La creazione di fascicoli è effettuata dagli addetti al registro protocollo.

Qualora un documento dia luogo all'avvio di più procedimenti amministrativi o pratiche, potrà essere assegnato a più fascicoli.

I criteri di formazione sono indicati nel modello di titolario e possono essere diversi, ad esempio:

- per persona fisica/giuridica; il ciclo di vita del fascicolo (apertura e chiusura) segue quello del rapporto giuridico che lega la persona fisica o giuridica all'Amministrazione;
- per serie documentale, quando trattasi di documenti della stessa tipologia es. contratti, verbali e circolari, ordini di servizio, etc.;
- per procedimento amministrativo: in questo caso, il contenuto del fascicolo segue il flusso del procedimento, incamerando via via tutti gli atti procedimentali prodotti.

All'interno dei fascicoli possono essere creati sotto fascicoli destinati a contenere atti relativi a particolari aspetti dell'affare trattato nel fascicolo principale. In questo caso, di regola, nessun atto dovrà essere inserito nel fascicolo padre, ma tutti gli atti saranno sistemati nei sotto fascicoli appropriati.

8.4 - CICLO DI VITA DEL FASCICOLO

L'apertura del fascicolo è l'operazione compiuta dalle persone abilitate alla sua creazione. Di regola avviene quando un documento dia luogo all'avvio di una nuova pratica, un nuovo flusso di lavoro o un nuovo procedimento amministrativo, in base all'organizzazione e al modello di titolario previsto per la AOO. Il fascicolo viene creato agganciandolo all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolario ed inserendo nel sistema le seguenti informazioni:

- oggetto del fascicolo, seguendo gli standard elaborati dall'AOO
- eventuale riferimento alla collocazione fisica dei documenti originali cartacei
- livello di riservatezza, se differente da quello ordinario del sistema.

Il sistema fornisce automaticamente la segnatura del fascicolo, comprendente funzione, macroattività, attività, numero progressivo e data di apertura del fascicolo.

I soggetti abilitati alla fascicolazione, ricevuto un documento protocollato, devono verificare se risulta già esistente un fascicolo di pertinenza ed in tal caso procedere al semplice inserimento in esso. In alternativa procederanno all'apertura di un nuovo fascicolo.

Al termine del procedimento amministrativo o all'esaurimento dell'affare è buona norma procedere all'operazione di chiusura del fascicolo.

8.5 - PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI

L'assegnatario in competenza di un documento protocollato o eventuale incaricato, verifica se il documento attiene ad un affare o procedimento in corso per il quale esiste già un fascicolo ed in tal caso lo inserisce.

Se non è ancora stato creato il fascicolo riferito al procedimento o affare, si procede alla creazione ed alla adeguata denominazione del nuovo fascicolo. Il titolare di AOO costituisce *guida* rispetto alla creazione del fascicolo.

La gestione ottimale di un procedimento amministrativo o di una pratica comporta la creazione di un fascicolo unico con permessi di accesso a tutti gli incaricati dello stesso affare.

Il responsabile del fascicolo procede, ove necessario, alla trasmissione, all'assegnazione ed all'eventuale rettifica di assegnazione del fascicolo.

9 - ACCESSO AL PATRIMONIO DOCUMENTALE

9.1 - LIVELLI DI ACCESSO INTERNO AL PATRIMONIO DOCUMENTALE

Gli utenti interni possono accedere alla documentazione di protocollo in funzione del proprio ruolo all'interno dell'AOO, del conseguente profilo assegnato nel sistema e delle abilitazioni concesse.

I documenti non fascicolati sono visibili agli assegnatari, a coloro che li hanno ricevuti in conoscenza o trasmissione ed ai superiori gerarchici.

Le regole di accesso ai documenti si conformano ai differenti livelli di accesso che gli utenti hanno in relazione agli affari trattati nel rispetto della riservatezza prevista dalle norme vigenti. L'accesso per la ricerca all'intero archivio documentale corrente è prerogativa del responsabile di AOO e del RSP, che possono servirsi della UOP per l'esecuzione materiale della ricerca. Ogni UO/risorsa può procedere alle ricerche sulla porzione di archivio documentale assegnato.

9.2 - ACCESSO ESTERNO AL PATRIMONIO DOCUMENTALE

La *Carta dei Servizi* del Tribunale Ordinario di Catanzaro, in fase di attuale aggiornamento, contiene indicazioni utili ed esaurienti in materia di accesso civico ed accesso civico generalizzato, previsti dal D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni, nonché in ordine all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La segreteria amministrativa è il primo interlocutore sia per chi intende esercitare il diritto di accesso (semplice o generalizzato).

Le istanze dovranno essere prese in carico dagli addetti al servizio di protocollo e trattate in base alle regole già esistenti.

10 - IL REGISTRO DI EMERGENZA

Laddove per cause tecniche si determini l'impossibilità di utilizzare il SdP per oltre ventiquattro ore, va attivato il registro di emergenza secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

- 1) Per eventi di rilevanza nazionale, l'attivazione del registro di emergenza e la comunicazione formale dell'avvenuto ripristino, sono disposte dal Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati o, in subordine, dal Coordinatore della Gestione Documentale o dal Dirigente dell'ufficio DGSIA presso cui è incardinata la gestione applicativa del servizio di protocollo.
- 2) Per eventi di rilevanza locale, lo stato di emergenza e la comunicazione formale dell'avvenuto ripristino sono disposte dal capo dell'ufficio o dal RSP. Di ciò va data comunicazione al Direttore Generale SIA.

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, l'Amministratore di AOO attiva il registro di emergenza, fino alla comunicazione formale dell'avvenuto ripristino funzionale del sistema di protocollo informatico.

Il manuale ministeriale detta le regole che seguono, che saranno applicate dagli addetti al registro protocollo nel momento in cui verrà verificata l'effettiva attivazione della funzionalità informatica connessa al sistema di protocollo, idonea ad essere utilizzata in assenza di connessione *internet*. Sino a quel momento, continuerà ad essere usato, in caso di emergenza, un registro cartaceo, che si rinnova ogni anno solare: va da sé che tutti i dati inseriti nel registro cartaceo andranno riportati nel registro informatico successivamente al suo regolare ripristino e che le altre regole previste dal manuale ministeriale saranno osservate se e in quanto compatibili.

Dal manuale ministeriale (pag. 24):

"Al ripristino delle funzionalità del sistema, le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite senza ritardo nel sistema informatico, utilizzando l'apposita funzione di recupero dei dati. A ciascun documento protocollato nel registro di emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario; il sistema provvede a mantenerne stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, due numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo ordinario.

Per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo si fa riferimento alla data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza, assicurando in tal modo la corretta sequenza dei documenti che ne fanno parte.

Terminato l'import, si potrà riprendere la protocollazione di routine.

La numerazione del registro di emergenza si rinnova ogni anno solare: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Quanto alle modalità di apertura del registro di emergenza:

"Per le finalità di cui sopra, prima di autorizzare l'avvio dell'attività di protocollo sul registro di emergenza, è necessario che l'Amministratore di AOO ed il RSP verifichino ed abbiano contezza della correttezza della data e dell'ora evidenziata dal client di registro di emergenza su cui occorre operare, e che ne curino il reset laddove necessario.

Il registro di emergenza si attiva invocando un client installato su alcune macchine, formalmente individuate (almeno due e non più di quattro per ogni AOO) di cui una individuata come MASTER.

La prima registrazione di emergenza DEVE riferirsi al provvedimento di autorizzazione di apertura del registro di emergenza, di cui sopra.

L'ultima registrazione di emergenza DEVE riferirsi alla ripristinata disponibilità del SdP.

Entrambe devono essere protocollate SOLO sulla postazione MASTER.

Ad import chiuso, il RSP formalizza la chiusura dell'emergenza, ed il relativo atto va inserito nel protocollo ordinario, come primo atto indicativo della ripresa ordinaria del servizio di gestione documentale."

Quanto alle modalità di utilizzo del registro di emergenza, il citato manuale ministeriale prevede quanto segue:

"La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'AOO.

Il formato delle registrazioni di protocollo è lo stesso previsto per il protocollo generale, rispettandone l'obbligatorietà dei campi di registrazione."

11 - MISURE DI SICUREZZA

Come rappresentato dal manuale ministeriale (pag. 25), idonee misure tecniche e organizzative funzionali a garantire la sicurezza applicativa ed infrastrutturale del protocollo informatico e del sistema di gestione documentale nel suo complesso sono stabilite e presidiate dall'Ufficio della DGSIA titolare dell'esecuzione dei contratti di sviluppo e manutenzione del SdP.

I fornitori dei servizi di cui trattasi sono resi edotti delle strategie ministeriali in materia di sicurezza informatica per il tramite delle figure deputate al presidio dell'esecuzione contrattuale [Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione (DEC)].

Lo sviluppo e la manutenzione del SdP sono adeguati alla normativa di settore vigente e quindi assicurano la corretta gestione, trasmissione, interscambio, accesso e conservazione dei documenti informatici.

Quanto sopra è finalizzato a garantire che:

- i documenti e le informazioni trattati dall'ufficio siano disponibili ed integri.

- i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

Il titolare dei dati, in caso di accesso diretto ai propri archivi, rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione nella quale vengono indicati eventuali limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Coerentemente con le disposizioni del codice disciplinare del personale non dirigente di cui CCNL 2016 -2018 Funzioni Centrali, artt. 60- 66, tutti gli utenti del sistema di protocollo sono tenuti a non divulgare, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, dell'esistenza o del contenuto della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi trasmessi per via telematica.

Costituiscono eccezione le informazioni che, per loro natura o per espressa indicazione del mittente, siano destinate ad essere rese pubbliche. In particolare, gli addetti al registro protocollo osservano al riguardo la massima cautela e sono tenuti ad utilizzare le informazioni alle quali accedono esclusivamente per la compilazione dei campi di registrazione e per le funzioni agli stessi affidati. Fuori da questo ambito, non devono duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, dell'esistenza o del contenuto della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi trasmessi per via telematica.

12 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MANUALE

Le regole del presente manuale non si applicano ai documenti gestiti con registri applicativi diversi da quelli previsti dal SdP.

Le disposizioni contenute nel presente manuale sono efficaci a far data dal 1° aprile 2022.

Catanzaro, 12.04.2022

L'R.S.P. Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Carnevale

Visto, si approva.

Il Presidente
Dr. Rodolfo Palermo

Allegato 1: PROVVEDIMENTO PROT. INT. N. 153 DEL 01.04.2022 DI NOMINA DEL RSP, DELL'AMMINISTRATORE DI AOO E DEL REFERENTE PER LA GESTIONE DELLE PEC E PEO

Tribunale Ordinario di Catanzaro

Presidenza

Visto il decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 e s.m.i. (*Codice dell'Amministrazione digitale - CAD*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*), decreto del quale sono attualmente in vigore soltanto gli articoli: 2, comma 1, *Oggetto e ambito di applicazione*; 6, *Funzionalità*; 9, *Formato della segnatura di protocollo*; 18, commi 1 e 5, *Modalità di registrazione dei documenti informatici*; 20, *Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi*; 21, *Informazioni da includere nella segnatura*;

Visto il d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa - TUDA*), aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

Viste le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, pubblicate dall'AGID in data 11.9.2020;

Visto il manuale ministeriale della gestione documentale del 4.1.2021;

Visto il provvedimento della D.G.S.I.A. in data 28.2.2021;

Ritenuto che occorre procedere alla nomine seguenti:

- Responsabile della gestione documentale (RSP);
- Amministratore di AOO ed un suo vicario;
- Referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali e un suo vicario;

nomina

con decorrenza immediata:

- il Direttore Amministrativo, dr Giuseppe Carnevale, responsabile della gestione documentale (RSP);
- la dr. ssa Loredana Battaglia, Funzionario giudiziario, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, il dr.ssa Giuseppina Fabiano, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Amministrativa;
- il dr. Antonio Lerosé, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Candida Daniele, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile ordinaria;

- il dr. Antonio Lerosé, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Francesca Caroleo, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile specialistica- Lavoro e previdenza;
- il dr. Antonio Lerosé, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Giuseppa Federica Ferragina, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile specialistica- Giudice tutelare;
- il dr. Antonio Lerosé, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, e la dr.ssa Rosaria Spanò, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Civile specialistica- Esecuzioni e fallimenti;
- la dr. ssa Paola Nicoletta Trombetta, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, il dr Giuseppe Zarola, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Penale I^ sezione;
- la dr. ssa Rosanna Iaquina, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, la dr.ssa Livia Mesiti, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Penale II^ sezione;
- la dr. ssa Sandra Allevato, Direttore Amministrativo, amministratore di AOO e referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali, la dr.ssa Ida Senese, Funzionario giudiziario, quale vicario per l'area Penale III^ sezione;

Si comunicò, a cura della segreteria amministrativa, ai Sig.ri interessati ed ai Sig.ri Presidenti di Sezione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

f.to Dott. Rodolfo Palermo

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate sul sito web istituzionale dell'AGID in data 11.09.2020.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 – "Regole tecniche per il Protocollo Informatico di cui al DPR 428/98"
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (TUDA)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004 – "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici"
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. – "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 – "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni"

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: *"Regole tecniche per il protocollo informatico"*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 *"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"* contenente, tra l'altro, regole tecniche per la conservazione
- Regolamento AgID per l'adozione di *Linee Guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale*.

Posta elettronica certificata

- Circolare AIPA 7/5/2001 n. 28 - *"Regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico"*
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68. - *"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata"*
- Circolare n. 1/2010/DDI - *"Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche"*
- Regolamento UE 679/2016.
- Regolamento eIDAS n. 910/2014

